



CONVENZIONE
per Attività di Studi, Ricerca, Formazione e Valorizzazione

tra

II MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA - (da ora in poi denominato **MArRC**) avente sede in Reggio Calabria Piazza Giuseppe de Nava n.26 codice fiscale 92094410807, rappresentato dal Direttore *pro-tempore*, dott. Carmelo Malacrino che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale ai sensi del D.P.C.M. n.169/2019 *da una parte-*

e

II DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE E INFORMATICHE, SCIENZE FISICHE E SCIENZE DELLA TERRA dell'Università degli Studi di Messina (**Dipartimento MIFT**, per il seguito) con sede e domicilio fiscale in Viale F. Stagno d'Alcontres, 31, 98166 Messina (ME), Codice Fiscale 80004070837, legalmente rappresentato dal Direttore *pro-tempore*, Prof. Domenico Majolino,

- dall'altra -

(di seguito denominate "Parti")

VISTO

- il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;
- il decreto di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria MIBAC UDCM repertorio decreti n. 353 del 5 agosto 2019 ratificato dalla Corte dei Conti;
- l'art. 4 c.2 e art. 10 D.M. del 23 dicembre 2014 concernente "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- lo Statuto del MArRC (MiBACT - UDCM Rep. Decreti n. 146 del 23.03.17);
- il D.M. nr. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante "La riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo";
- l'art.15 della legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii. a norma del quale le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42;
- la Determina Dirigenziale MArRC rep.n. 96 del 15.04. 2021

CONSIDERATO

che il D. lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, all'art. 29 statuisce che la conservazione del patrimonio culturale è assicurata anche mediante le attività di studio e ricerca;

che il MArRC ha la missione di acquisire, conservare e valorizzare le proprie collezioni al fine di contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale materiale ed immateriale, naturale e scientifico, nonché di promuovere lo studio e la ricerca sia con risorse interne sia in collaborazione con partner istituzionali nazionali ed internazionali nei settori dei Beni Culturali in genere nonché dell'Archeologia e dei Beni Architettonici e di diffondere detti studi e ricerche presso la comunità scientifica ed il pubblico;

che presso il MArRC operano laboratori di ricerca scientifica in ambito archeologico e laboratori di conservazione e restauro che svolgono attività sia di conservazione che di studio e ricerca metodologica nell'ambito della conservazione dei beni;

che il MArRC ha interesse alla realizzazione di collaborazioni attraverso la messa a disposizione dei propri spazi/strutture per lo svolgimento di attività la cui fattibilità andrà concordata sulla base delle iniziative elaborate congiuntamente dalle parti;

che l'Università degli Studi di Messina, ai sensi dell'art. 3 dello Statuto: *"... garantisce il libero esercizio delle attività didattiche e di ricerca scientifica e promuove il diritto allo studio, operando secondo i principi di democraticità, partecipazione, imparzialità, trasparenza ed efficienza", ... organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari,... assicura l'autonomia delle strutture preposte all'esercizio delle attività didattiche e di ricerca scientifica; garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale..."*,

che il Dipartimento MIFT dell'Università degli Studi di Messina, istituito con D.R. n. 1477 del 06/07/2015, ha come finalità lo sviluppo della cultura scientifica e dei processi formativi, ad ogni livello, nelle aree disciplinari CUN 01 (Scienze Matematiche e Informatiche), 02 (Scienze Fisiche) e 04 (Scienze della Terra). Svolge attività di ricerca e didattica relative, tra l'altro, allo sviluppo di numerose metodologie fisiche di indagine sperimentale, coadiuvate altresì da approcci teorico/simulativi, nel campo dell'archeometria, dello studio e della diagnostica dei beni culturali, nonché nel campo della fisica applicata a problematiche ambientali;

che la promozione di attività di studio e ricerca rappresenta un aspetto significativo della valorizzazione del patrimonio culturale e sussiste un comune interesse delle due Istituzioni, ferme restando le proprie specifiche competenze, a collaborare su progetti comuni di ricerca nel campo dei Beni Culturali e del Paesaggio, su attività di diagnostica, ricerca e didattica dei beni culturali, su attività formative e di stage;

il Dipartimento MIFT e il Museo "MArRC" intendono collaborare in relazione allo svolgimento di attività di formazione, ricerca e divulgazione nelle tematiche di comune interesse;

che la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;

che è interesse delle parti formalizzare tale rapporto di collaborazione attraverso un apposito atto convenzionale,

tutto ciò premesso e considerato le parti concordano e stipulano quanto segue

Art. 1 (Oggetto e Finalità)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Con il presente accordo le parti, per tutta la durata prevista, si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti ambiti: Ricerca, Studio, Formazione e Valorizzazione delle relative attività .

Le parti si impegnano a collaborare, nel rispetto dei rispettivi fini istituzionali, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali, tecniche, museali, sia sul piano di progetti didattici che sul piano di progetti di ricerca scientifici e culturali al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare le tematiche comuni, contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e promuovere lo sviluppo di attività culturali e di ricerca nel sistema socio-economico-culturale nazionale ed internazionale.

La presente Convenzione mira altresì al favorire la collaborazione tra il Dipartimento MIFT e il Museo "MArRC" in materia di formazione e ricerca nel campo dei Beni Culturali e del Paesaggio in ordine alla caratterizzazione chimico-fisica di reperti di interesse archeologico ed a collaborare nelle varie fasi di eventuali processi di partecipazione a progettualità nell'ambito di bandi competitivi a livello nazionale e/o internazionale.

Le attività di ricerca inerenti i materiali appartenenti alle collezioni del MArRC saranno autorizzate ai sensi della normativa del Codice dei Beni Culturali.

Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi comuni prevedono:

- nell'ambito della formazione, l'organizzazione congiunta di seminari, percorsi di alta formazione e specializzazione, scuole, stages, tirocini pratico-applicativi, moduli didattici e altre iniziative simili;
- nell'ambito della ricerca di base ed applicata, la realizzazione di studi e attività a carattere sperimentale. In presenza di dati di rilevante interesse scientifico, verranno redatte pubblicazioni a carattere nazionale e internazionale al fine della loro divulgazione nell'ambito della comunità scientifica;
- nell'ambito della divulgazione e disseminazione delle tematiche connesse alla tutela dei Beni Culturali e del Paesaggio, l'organizzazione congiunta di congressi, workshop e giornate di formazione e studio per contribuire alla più ampia diffusione di conoscenze ed esperienze;
- l'utilizzo di documentazione, opere, riviste, materiale pedagogico, esposizioni;
- il coinvolgimento di docenti, ricercatori, tecnici e studenti;
- la richiesta di finanziamenti congiunti ad altri organismi nazionali ed internazionali per progetti comuni nell'ambito della formazione e della ricerca.
- l'eventuale partecipazione a partenariati, previa approvazione dei rispettivi organi deliberativi, aventi lo scopo di avviare azione di ricerca nell'ambito della cooperazione con organizzazioni e istituzioni pubbliche.

Art. 2 (Obblighi delle parti)

Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a svolgere le attività di propria competenza, come di seguito specificate con la massima cura e diligenza ed altresì ad informarsi reciprocamente in ordine alle attività effettuate.

Il MArRC si impegna a sostenere i progetti proposti oltre che di promozione culturale volti alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico museale del territorio attraverso la preliminare valutazione delle proposte ed il conseguente rilascio delle necessarie autorizzazioni/concessioni che dovranno essere dettagliate di volta in volta in forma scritta nel rispetto della normativa vigente.

Il MArRC si impegna a concedere gratuitamente l'uso del logo istituzionale per finalità di comunicazione e promozione degli eventi condivisi.

Il Dipartimento MIFT si impegna a programmare e realizzare - previa approvazione del MArRC - le attività inerenti gli ambiti di intervento di cui al presente Accordo.

Art. 3 (Oneri connessi all'attuazione dell'accordo)

La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario né a carico del MArRC né a carico del Dipartimento MIFT e non prevede, allo stato attuale, forme di finanziamento per lo svolgimento delle previste attività di ricerca.

Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività saranno concordati di volta in volta in apposito atto preliminare all'espletamento delle attività stesse. Per il Dipartimento MIFT ogni eventuale spesa ritenuta necessaria dal proprio referente, per lo svolgimento delle attività della presente convenzione, dovrà gravare su fondi di pertinenza dei gruppi di ricerca coinvolti.

Eventuali forme di finanziamento per le spese funzionali al progetto anche attraverso la partecipazione congiunta a bandi provinciali, regionali, nazionali ed europei dovranno essere concordate ed autorizzate da ciascuna delle parti.

Le Parti espressamente convengono che, per lo svolgimento di attività congiunte che rivestano i caratteri di attività di studio e di ricerca per le quali siano previste specifiche forme di finanziamento, sarà stipulato uno specifico accordo (*addendum* alla presente Convenzione) nel quale saranno puntualmente disciplinate le modalità di svolgimento delle attività e rendicontazione del finanziamento.

Per lo svolgimento di ulteriori attività che, se pur di derivazione istituzionale, abbiano caratteri riconducibili a prestazioni conto terzi, le Parti stesse rimandano espressamente alle regole previste dalle rispettive disposizioni interne.

Art. 4 (Atti esecutivi)

Le parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo eventualmente attraverso la stipula di specifici atti esecutivi, sottoscritti dai rispettivi Direttori, nella qualità di rappresentanti legali.

Le attività realizzate e sostenute dal MArRC in partenariato con il Dipartimento MIFT dovranno essere condivise attraverso la redazione di una programmazione che garantisca il rispetto di impegni reciprocamente assunti per la realizzazione di obiettivi istituzionali.

Le modalità esecutive di tutte le attività dovranno essere preliminarmente concordate ed in ogni caso comunque programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico-organizzativo per garantire l'esecutività in relazione alle ordinarie attività svolte all'interno del Museo ed alle ordinarie attività istituzionali del Dipartimento MIFT.

Art. 5 (Attività ulteriori)

Il MArRC dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta del Dipartimento MIFT, attività ulteriori da concordare e nel rispetto reciproco degli obiettivi istituzionali di entrambi gli Enti.

Art. 6 (Referenti)

I referenti dell'accordo sono:

- per il MArRC il Direttore Dott. Carmelo Malacrino,
- per il Dipartimento MIFT la Prof.ssa Valentina Venuti, Ordinario del SSD FIS/07 (Fisica Applicata a Beni Culturali, Ambientali, Biologia e Medicina).

Art. 7 (Proprietà intellettuale utilizzazione scientifica e divulgazione dei risultati)

I risultati degli studi e della ricerca condotti dal Dipartimento MIFT dovranno essere resi noti al MArRC, il quale dovrà essere menzionato in eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di reciproca collaborazione.

In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

I risultati delle ricerche, qualora non brevettabili o tutelabili attraverso altre privative industriali, potranno essere utilizzati dalle Parti nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Le Parti concorderanno preventivamente le modalità di qualsiasi eventuale forma di comunicazione relativa ai risultati e allo svolgimento delle attività di ricerca.

Le Parti concordano, altresì, che i risultati e il materiale prodotto in occasione delle indagini potranno essere oggetto di pubblicazione, di convegni, di seminari o di mostre, a scopo esclusivamente scientifico in modo congiunto e/o concordato tra le Parti.

Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno relative a sviluppi e risultati delle attività oggetto della presente Convenzione. I risultati degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente Convenzione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con precisa menzione della collaborazione oggetto della presente Convenzione e previo assenso dell'altra Parte.

I diritti sulle cognizioni, i brevetti, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, gli archivi e ogni altro prodotto di ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune appartengono alle Parti con quote che saranno pattuite tra le Parti medesime o comunque tra le strutture competenti a disporre dei diritti in parola, fermo restando il diritto degli inventori a essere riconosciuti autori del trovato. L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti sarà oggetto di separato accordo fra le Parti, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice della proprietà intellettuale in materia di titolarità dei diritti brevettuali. In questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Nel caso di risultati brevettabili o tutelabili attraverso altre forme di privativa industriale, qualora una delle Parti sia titolare ovvero contitolare dei relativi diritti, la stessa concede sin da ora all'altra Parte il diritto di utilizzare a titolo gratuito delle informazioni relative alle invenzioni per pubblicazioni a scopo scientifico e per attività di ricerca in tema, fatti salvi comunque i tempi necessari per il deposito del brevetto.

Art. 8 (Diritto di immagine)

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 107-109 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., il presente accordo non implica alcuna spendita di nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva del MArRC per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo straordinario rispetto all'attività istituzionale dovrà essere regolato da specifico accordo e compatibile con la tutela dell'immagine del MArRC nonché soggetto a consenso espresso della Direzione del MArRC. L'utilizzo del marchio e degli altri segni distintivi dell'Università degli Studi di Messina - Dipartimento MIFT è assoggettato alla disciplina regolamentare di Ateneo, cui si fa rinvio.

Art. 9 (Altre modalità di collaborazione)

Oltre alle forme sopra riportate potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento delle finalità oggetto del presente accordo.

Art. 10 (Durata dell'accordo)

La presente Convenzione avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per espressa manifestazione di volontà di entrambe parti, mediante stipula di nuova convenzione.

Art. 11 (Modifiche)

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Accordo dovrà essere concordata e risultare da atto scritto tra le parti.

Art. 12 (Recesso e risoluzione)

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo PEC istituzionali nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi. In caso di recesso, ove ritenuto necessario o possibile, le Parti concordano di portare a conclusione le attività in corso di svolgimento.

Art. 13 (Copertura assicurativa)

Nell'ipotesi di espletamento di attività che lo prevedano ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa per il personale che accederà ai rispettivi spazi e risponderà per gli eventuali danni cagionati a terzi.

Art. 14 (Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

Nell'ipotesi di espletamento di attività che lo prevedano il personale di ciascuna parte è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e protocolli di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del decreto citato nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In applicazione a quanto disposto dal d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., i lavoratori dipendenti di entrambe le Parti o equiparati tali, ivi inclusi gli studenti, i dottorandi, gli assegnisti, i borsisti, i titolari di contratti di collaborazione continuativa, ecc., devono attenersi sempre alle norme vigenti e alle disposizioni regolamentari previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Ai dipendenti o equiparati tali di entrambe le Parti vengono forniti da parte dei rispettivi Datori di lavoro, i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) idonei e adeguati alle lavorazioni ed esperienze da svolgere insieme ai mezzi e le attrezzature da utilizzare per ogni altra incombenza connessa con l'igiene e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Per consentire una adeguata protezione collettiva e individuale, le Parti si impegnano a consentire una adeguata informazione e formazione del medesimo personale in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro.

La sorveglianza sanitaria del personale di entrambe le Parti è affidata al relativo medico competente.

Ciascuna parte garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile del proprio personale o collaboratori, impegnati nelle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 15 (Controversie)

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione della presente convenzione, la questione verrà in prima istanza composta in via amichevole. Qualora non si addivenisse ad una composizione bonaria, le Parti potranno adire l'Autorità giudiziaria competente per legge.

Art. 16 (Registrazione e imposta di bollo)

La Convenzione potrà essere registrata in caso d'uso con oneri a carico della parte che ne abbia interesse a richiederla.

La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo, con oneri a carico del Dipartimento MIFT, da assolvere in modo virtuale giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Messina n. 67760 del 2010.

Art. 17 (Trattamento dei dati personali)

Le Parti prendono atto che i rispettivi dati personali, forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, saranno trattati esclusivamente per le finalità proprie del rapporto convenzionale, in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (RGPD) e del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii.

Art. 18 (Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni comunque afferenti la presente Convenzione e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email, fatto salvo quanto previsto all'art. 12 della presente convenzione.

Trattandosi di atto tra Pubbliche Amministrazioni il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il MArRC
Il Direttore
Dott. Carmelo Malacrino

Per il Dipartimento MIFT
Il Direttore
Prof. Domenico Majolino